



COPIA

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 74

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA RIDOTTA PER LE UNITA' IMMOBILIARI
DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO IMU - ANNO 2012**

L'anno duemiladodici addì 27 del mese di Settembre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria, ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1 - CORGIAT LOIA ALDO - Sindaco | 17 - FURFARO PATRIZIA |
| 2 - BALBO SALVATORE | 18 - MEIACH GIOVANNA MARIA |
| 3 - BASILE LUIGI | 19 - MONDELLO ROSINA |
| 4 - BENEDETTO SILVERIO | 20 - OLIVIERI BRUNO |
| 5 - BRINO GIANCARLO | 21 - PALUMBO CALOGERO ANGELO |
| 6 - CADONI SALVATORE MARCELLO | 22 - PERRI GIOVANNI |
| 7 - CAPRIOLO GIOVANNI | 23 - PULTRONE ANTONINO |
| 8 - CATANZARO VALENTINO | 24 - RIGNANESE VINCENZO |
| 9 - CHIARLE GIORGIO | 25 - RONCALI PAOLO |
| 10 - COLLOCA ANTONINO | 26 - SCAVONE FELICE |
| 11 - CORICA GIUSEPPE | 27 - SILVESTRI ANTONIO |
| 12 - CRISTIANO MIRELLA | 28 - SINISCALCHI ENRICO |
| 13 - CUOPPOLO FABIO | 29 - SPORTIELLO DONATO |
| 14 - ELISEO GIUSEPPE | 30 - TURCHETTO DAVIDE |
| 15 - FALVO CRISTINA | 31 - VELARDO PINO |
| 16 - FORTI GIUSEPPE | |

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:

BASILE LUIGI (Giustificato), COLLOCA ANTONINO (Giustificato), FALVO CRISTINA, FURFARO PATRIZIA (Giustificata) e SINISCALCHI ENRICO (Giustificato).

Presiede la seduta SPORTIELLO DONATO - Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr.ssa MAZZONE DONATELLA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto



SEDUTA DEL 27/09/2012

VERBALE N. 74

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA RIDOTTA PER LE UNITA' IMMOBILIARI DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO IMU - ANNO 2012.

Visto il D.Lgs 14/3/2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'imposta municipale propria;

Visto l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e le modifiche allo stesso introdotte dalla relativa legge di conversione, Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012, con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati articoli 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime al 2015;

Visto il D.L. 16/2012 e la Legge di conversione del 26/4/2012 n. 44 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/2011 e al D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;

Visto altresì il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il su indicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 sui poteri regolamentari del Comune, nonché in particolare in materia di IMU, l'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 e art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29/3/2012 con la quale sono state approvate le aliquote IMU 2012 per il Comune di Settimo T.se;

Considerato quanto previsto dalla normativa all'art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni) che per le unità immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92 -unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le





case popolari - beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione principale senza l'ulteriore detrazione per i figli conviventi e che per tale fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 e successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che, ai sensi del comma 6 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione, i Comuni possono con deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 Dlgs. 446/1997 modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota base sino a 0,3 punti percentuali;

Preso atto del ruolo e dell'attività sociale che svolgono le cooperative edilizie a proprietà indivisa e l'istituto autonomo case popolari (IACP) così come gli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nel consentire l'accesso all'abitazione dei ceti meno abbienti. Il Comune per tali fattispecie ritiene equa e coerente la previsione di un'aliquota IMU ridotta, destinata agli alloggi regolarmente assegnati (considerando favorevole l'incentivazione a soluzioni abitative destinate a chi non possa permettersi di acquistare una casa o di locare un appartamento ai prezzi di mercato), si determina la seguente aliquota ridotta:

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o da enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, con esclusione delle unità immobiliari diverse dagli alloggi.	0.46 per cento
--	----------------

Evidenziato che l'amministrazione ha espresso la volontà a partire dal 1 gennaio 2013 di prevedere, la diminuzione all'0,1 per cento visto il comma 8 del medesimo art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con il quale viene fissata l'aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis, del D.Lgs. 30/12/1993 n. 557, convertito con modificazioni, della Legge 26/2/1994 n. 133;



Considerato che ai fini della determinazione della base imponibile dell'Imposta Municipale Propria, si considera il valore dell'immobile determinato ai sensi del comma 3, 4 e 5 dell'art 13 del D.L. 201/2011, convertito con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Considerato che il comma 12 bis, ultimo periodo, dell'art. 13 D.L. n. 201 del 06/12/2011, introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16/2012 convertito con modifiche in L. 44/2012, prevede che i comuni possono modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote, la detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett.e) del d.lgs. 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 del d.lgs 296/2006;

Ricordato che l'argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente in data 17/09/2012;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Si propone affinché il **Consiglio Comunale**

DELIBERI

1) di determinare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, considerato altresì il fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2012, l'ulteriore aliquota ridotta particolare per la seguente fattispecie:

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o da enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, con esclusione delle unità immobiliari diverse dagli alloggi.	0.46 per cento
--	----------------

2) dare atto che ai fini della determinazione della base imponibile dell'Imposta Municipale Propria, si considera il valore dell'immobile determinato ai sensi del comma 3, 4 e 5 dell'art 13 del D.L. 201/2011, convertito con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;



3) di dare atto che la detrazione di cui al comma 10 art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, senza l'ulteriore detrazione per i figli conviventi, si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;

4) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, con le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

5) di rendere la presente deliberazione con n° voti favorevoli, palesemente espressi dai n° consiglieri presenti alla seduta e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000;

PARERI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sulla proposta di deliberazione sopra riportata si esprime:
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

II DIRIGENTE DEL SETTORE

_____ F.to: Dr. STEFANO MAGGIO _____



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati gli interventi del PRESIDENTE e dei Consiglieri Signori TURCHETTO e BRINO, registrati su DVD della seduta del 27/09/2012, riportati integralmente in allegato all'atto originale.

Procedutosi a votazione;

* * * * *

Al momento della votazione sono assenti i Consiglieri CORICA, CUOPPOLO e RIGNANESE.

Sono pertanto presenti alla seduta n. 23 Consiglieri.

* * * * *

Con n. 16 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (BALBO, ELISEO, RONCALI, SILVESTRI e VELARDO), palesemente espressi dai n. 23 Consiglieri presenti alla seduta, di cui n. 21 votanti e n. 2 astenuti (CHIARLE e SCAVONE), esito proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Di approvare così come si approva la proposta presentata.

Di rendere la presente deliberazione, con n. 23 voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 23 Consiglieri presenti alla seduta e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000. (Al momento della votazione sono assenti i Consiglieri CORICA, CUOPPOLO e RIGNANESE).



Alle ore 19.37 il PRESIDENTE sospende la seduta per una pausa.

I lavori consiliari riprendono alle ore 20,45 e risultano assenti i Consiglieri BASILE, COLLOCA, FURFARO, SINISCALCHI, FALVO e BALBO. Sono presenti alla seduta n. 25 Consiglieri.

Redatto e sottoscritto
In originale firmati:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to MAZZONE DONATELLA


IL PRESIDENTE

F.to SPORTIELLO DONATO

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Li, 5 OTT. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE



REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 5 OTT. 2012

Li, 5 OTT. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to MAZZONE DONATELLA

ATTESTAZIONE D'ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 27/09/2012, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Settimo Torinese 9-10-2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to MAZZONE DONATELLA